



## DECISIONE N. 1/2019

### PROCEDIMENTO N. 00001/FICK/2019

Il Tribunale Federale composto da:

Prof. Avv. Massimo Nuzzo – Presidente  
Avv. Flaminia Longobardi – Componente  
Avv. Stefano Ciulli – Componente

in esito a riunione in camera di consiglio fuori udienza tenutasi in data 14 novembre 2019, sciogliendo la riserva assunta in data 31 ottobre 2019, ha pronunciato la seguente

### DECISIONE

nel procedimento disciplinare n. 1/2019 nei confronti dei:

- Sig.ri Enrico Partemi, Gianni Anderlini, Claudio Camporesi, Gianluca Zannoni;

a fronte di Atto di Deferimento della Procura Federale FICK (ora in avanti anche soltanto "Procura") dell'8 agosto 2019, per violazione del principio di lealtà e correttezza di cui all'art. 3, lettera a) del Regolamento di Giustizia Federale (ora in avanti anche soltanto "Regolamento" o "RGF").

### FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il procedimento distinto al n. 1/2019 è stato avviato dalla Procura Federale, a seguito di esposto presentato il 5 febbraio 2019 alla Procura della Repubblica di Bologna a cura del Presidente e del Segretario Generale della Federazione, per i fatti accaduti il 1° febbraio 2019, allorché, nel corso di una seduta di allenamento sul fiume Reno, si verificò il decesso dell'atleta Alessandro Ferriani, tesserato dell'ASD Canoa Club Bologna. Durante la seduta in parola, il giovane Ferriani incorse in un tragico incidente alla presenza del tecnico federale Sig. Enrico Partemi, che presenziò a sua volta alla seduta.

Nell'ambito della documentazione acquisita dalla Procura figura il Verbale del 29 gennaio 2019, con il quale i Sig.ri Gianni Anderlini e Claudio Camporesi – rispettivamente, Responsabile Regionale di formazione e Presidente del Comitato Regionale Emilia Romagna FICK – attestavano l'avvenuto superamento, da parte del tecnico di base Enrico Partemi, del corso per Istruttore Agonistico Federale, verbale, che proponeva il riconoscimento a quest'ultimo della qualifica in parola, attribuitagli infine con delibera del Consiglio Fedarle dell'8 marzo 2019.

Nonché, dall'esame della documentazione in questione, la Procura stessa ha potuto rilevare, da un lato, che alla data dell'incidente, e cioè al 1° febbraio 2019, il Partemi non poteva aver ancora conseguito la qualifica di Istruttore Federale, posto che il relativo corso di formazione ebbe a concludersi soltanto in data 5 febbraio 2019; dall'altro, che il verbale del 29 gennaio 2019, a firma di Camporesi e Anderlini, non poteva attestare un fatto (il superamento del corso) ancora non verificatosi (perché avvenuto soltanto il 5 febbraio successivo).



Sempre con riguardo al citato Verbale del 29 gennaio 2019, v'è da aggiungere che il Sig. Gianni Anderlini, con memoria indirizzata alla Procura Federale, afferma tra l'altro di non aver mai sottoscritto il verbale stesso ed esclude addirittura di aver preso parte alla relativa seduta, trovandosi peraltro impegnato altrove in quella medesima data.

Nel controverso contesto appena evocato, si innesta altresì la comunicazione del 3 febbraio 2019, con la quale il Sig. Gianluca Zannoni, Presidente dell'ASD Canoa Club Bologna, ha comunicato alla Fick che il decesso dell'atleta Ferriani è avvenuto durante una seduta di allenamento "sotto la guida di un istruttore federale", sebbene, come detto, all'epoca dei fatti il Sig. Enrico Partemi non fosse in possesso di tale qualifica. Ed a sgombrare il campo da ogni dubbio al riguardo, giova precisare che lo stesso Partemi, con comunicazione mail del 11 febbraio 2019 - confermata in pari data dalla di lui madre, Sig.ra Claudia Weiss - ha chiarito una volta per tutte che, alla data dell'incidente, egli era un semplice Tecnico di base, non avendo ancora concluso il corso per il riconoscimento della qualifica di Istruttore Federale.

\*\*\*

Alla luce dei fatti sommariamente riepilogati, la Procura Federale, con atto di deferimento dell'8 agosto 2019, ha esercitato l'azione disciplinare nei confronti del Sig.ri Enrico Partemi, Gianluca Zannoni, Gianni Anderlini e Claudio Camporesi, ritenuti responsabili - ciascuno per quanto di ragione - della violazione del principio di lealtà e correttezza di cui all'art. 3, lett. a) del Regolamento, e più precisamente: a) il Partemi, per aver condotto la seduta di allenamento del 1 febbraio 2019, pur non essendo in possesso all'epoca la qualifica di Istruttore Federale; b) lo Zannoni, per aver affermato una circostanza non corrispondente al vero, ovverossia che il decesso dell'atleta era avvenuto "sotto la guida di un Istruttore federale"; c) il Camporesi e l'Anderlini, per aver entrambi sottoscritto il verbale di fine corso del 29 gennaio 2019, con ciò attestando l'avvenuto superamento del corso ad opera del Partemi, verificatosi soltanto diversi giorni dopo.

Il Presidente del Tribunale ha quindi fissato l'udienza di discussione e trattazione del procedimento al 25 ottobre 2019, ore 12.00; poi rinviata al 31 ottobre 2019, ore 15.30.

All'udienza del 31 ottobre 2019 sono intervenuti, per gli incolpati, gli Avv. ti Ivan Dall'Ara e Paolo De Paulis, quali difensori del Sig. Enrico Partemi; l'Avv. Guido Sola, quale difensore del Sig. Gianni Anderlini; l'Avv. Fabio Pancaldi, quale difensore dei Sig.ri Claudio Camporesi e Gianluca Zannoni; personalmente, i Sig.ri Claudio Camporesi e Gianni Anderlini.

Per la Procura, è intervenuto il Procuratore Federale, Avv. Francesco Paolo Maresca, che si è riportato all'Atto di Deferimento, precisando di aver presentato denuncia querela presso la Procura di Bologna, sia in merito ai fatti concernenti il decesso dell'atleta Alessandro Ferriani, sia in merito ai fatti riguardanti il verbale/comunicazione del 29 gennaio 2019, concernente la proposta di riconoscimento della qualifica di Istruttore Federale al Sig. Enrico Partemi. La Procura ha aggiunto che, per quanto consta, è dunque attualmente pendente un procedimento penale contro ignoti sui fatti oggetto del presente procedimento e che il Procuratore Federale è stato anche personalmente sentito il giorno 29 ottobre 2019 dai Carabinieri di Firenze in merito a detti fatti.

In estrema sintesi, nel corso dell'udienza sono intervenuti i legali degli incolpati, che si sono riportati alle rispettive memorie versate in atti ed hanno confermato l'esistenza del procedimento penale indicato dalla Procura ed hanno richiesto la sospensione del presente procedimento in attesa del relativo esito.



Con particolare riguardo alla comunicazione di Gianluca Zannoni alla FICK del 3/2/2019, l'Avv. Pancaldi ha confermato che l'inciso "sotto la guida di un nostro Istruttore federale" ivi contenuto si riferiva effettivamente ad Enrico Partemi; ha aggiunto tuttavia che, nel riferirsi al ruolo di Istruttore Federale, il Sig. Zannoni non intendeva affatto riconoscere tale qualifica al Partemi, ma voleva soltanto alludere alla generica presenza di un tecnico della Federazione, anche perché egli ignora le partizioni delle qualifiche tecniche federali.

Il Sig. Claudio Camporesi è invece intervenuto personalmente, dichiarando di essere "lui stesso autore unico della lettera del 29/01/2019..."; ha aggiunto che "alla predisposizione della lettera non ha partecipato Gianni Anderlini, e che lui stesso ha applicato la firma di Anderlini in calce alla lettera"; ha precisato che la data indicata sul Verbale (29 gennaio 2019) è frutto di un refuso, poiché la data reale è quella del 5 febbraio 2019, come risulta del resto dalla mail di trasmissione. Il Camporesi ha chiarito che i ragazzi che partecipavano alla seduta di allenamento del 1° febbraio 2019 erano tutti minorenni, e che la presenza dell'Istruttore Federale era assicurata nella specie dal Sig. Michele Malossi, che si trovava dapprima sulla riva e poi all'interno del Club che affaccia sul fiume.

L'Avv. Soia, per Gianni Anderlini, ha ribadito che la firma apposta sul verbale del 29 gennaio 2019 non era di Gianni Anderlini, all'epoca dei fatti contestati impegnato in altra località.

Gli Avv. tl Dall'Ara e De Paulis hanno richiesto il proscioglimento per assenza di colpa di Enrico Partemi e, in subordine, la sospensione del presente procedimento in attesa degli esiti delle indagini avviate dalla Procura della Repubblica.

Alla richiesta di sospensione del presente procedimento in attesa degli esiti delle indagini di rilevanza penale si sono associati l'Avv. Pancaldi, legale di Claudio Camporesi e Gianluca Zannoni, e, seppure in subordine, l'Avv. Soia, legale del Sig. Gianni Anderlini, il quale ha richiesto in via principale che il Tribunale Federale dichiari la completa estraneità di Gianni Anderlini al presente procedimento, anche in ragione delle dichiarazioni spontanee rese dal Camporesi all'udienza del 31 ottobre 2019.

Alla luce delle risultanze d'udienza, la Procura Federale ha dichiarato di rinunciare al procedimento disciplinare nei confronti di Gianni Anderlini e, quanto agli altri incolpati, si è associata alla richiesta di sospensione del presente procedimento, stante l'indagine penale in corso.

Il Tribunale si è riservato di decidere in separata camera di consiglio.

\*\*\*

A scioglimento della riserva assunta in data 31 ottobre 2019, il Tribunale dispone come in appresso

#### MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente questo Collegio rileva che l'eventuale esercizio dell'azione in un periodo feriale resta irrilevante nella specie, considerato che, tra l'altro, a prescindere da ogni ulteriore eccezione, nessun pregiudizio ai diritti di difesa degli incolpati può esserne derivato, tenuto conto che l'udienza di trattazione è stata fissata a congrua distanza temporale rispetto alla data del deferimento.

Nel merito, alla luce delle memorie depositate dagli incolpati e delle dichiarazioni rese in udienza dal Sig. Claudio Camporesi, questo Collegio ritiene di aver conseguito sufficienti elementi per escludere, allo stato



delle conoscenze, che il Sig. Gianni Anderlini sia personalmente coinvolto nei fatti posti a fondamento del deferimento, il Tribunale ne ravvisa dunque l'estraneità rispetto agli addebiti ascritti agli incolpati e, anche aderendo alle indicazioni della Procura, dichiara non doversi procedere nei confronti di Gianni Anderlini.

Alla luce delle memorie depositate dagli incolpati e delle risultanze d'udienza, questo Collegio ritiene, per contro, di aver acquisito elementi sufficienti a dimostrare, già allo stato delle conoscenze, - ed a prescindere da altre ipotetiche implicazioni del Verbale del Comitato Regionale Emilia Romagna del 29 gennaio 2019, indirizzato alla FICK - che il Sig. Claudio Camporesi si è reso autore se non altro dell'alterazione del Verbale in parola, per avervi apposto artificialmente la sottoscrizione del tesserato Gianni Anderlini, al quale non è invece ascrivibile la relativa paternità. Il Collegio ritiene, in particolare, che tale comportamento del Camporesi sia oltremodo censurabile, se si considera che esso pregiudica gravemente non soltanto la figura ed il ruolo dell'Anderlini, del tutto estraneo all'iniziativa, ma il prestigio stesso e l'immagine della Federazione nel suo complesso anche in considerazione degli incarichi che il Camporesi riveste in ambito federale e sociale. È superfluo osservare, infatti, che il Verbale manomesso è redatto su carta intestata del Comitato Regionale Fick Emilia Romagna, Comitato, la cui Presidenza è affidata allo stesso Claudio Camporesi che, con il suo stesso comportamento, ha compromesso oltre all'autenticità del documento, l'attendibilità, l'autorevolezza e l'immagine dell'ente di provenienza, in aperta violazione dei principi di lealtà e correttezza istituzionale, specialmente riferibili a soggetti che ricoprono cariche rappresentative all'interno della Federazione.

Per ogni altro aspetto presupposto dal deferimento, questo Tribunale, preso atto delle indagini pendenti in sede penale sui medesimi fatti oggetto di giudizio, accoglie le istanze di sospensione del presente procedimento, in attesa degli esiti del/i procedimento/i penale/i.

P.Q.M.

#### IL TRIBUNALE FEDERALE

Visti l'atto di deferimento e la contestuale richiesta di fissazione di procedimento disciplinare della Procura Federale dell'8 agosto 2019,

Vista la regolarità della comunicazione agli interessati della data del dibattimento e degli addebiti contestati;

Visti gli atti del procedimento;

sentiti gli incolpati ed i loro difensori;

DICHIARA

- il Sig. Claudio Camporesi responsabile della violazione del principio di lealtà e correttezza di cui all'art. 3, lett. a), del Regolamento, con la circostanza aggravante di cui all'art. 10, lett. a), del



Regolamento, per aver egli commesso il fatto abusando dei poteri riconosciutigli e violando i doveri derivanti dall'esercizio delle funzioni;

- non doversi procedere nei confronti del Sig. Gianni Anderlini, in quanto estraneo ai fatti ascrittigli;
- doversi sospendere per ogni altro aspetto il presente procedimento, ai sensi dell'art. 54 del Regolamento, in attesa degli esiti del/i procedimento/i penale/i pendente/i sui medesimi fatti oggetto del presente giudizio

e, per l'effetto,

#### DISPONE

- l'applicazione al Sig. Claudio Camporesi, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 1, lett. a), 5, lett. d) e 10, lett. a), del Regolamento, della sanzione della Sospensione da tutte le cariche federali e sociali ricoperte dall'inculpato per anni uno,
- non doversi procedere nei confronti del Sig. Gianni Anderlini;
- la sospensione per ogni altro aspetto del presente giudizio, in attesa degli esiti del/i procedimento/i penale/i riguardanti i medesimi fatti, invitando nel contempo la Procura Federale e le parti incolpate a seguirne il corso, per dare nuovo impulso al presente giudizio in base alle risultanze acquisite.

Così deciso in Roma, il 14 novembre 2019.

Avv. Prof. Massimo NUZZO

(Presidente)

Avv. Stefano CIULLI

(Componente)

Avv. Flaminia LONGOBARDI

(Componente)